

# *COMUNE DI OLIENA*

*Provincia di Nuoro*

*UFFICIO TECNICO*

*E-Mail [comuneoliena@libero.it](mailto:comuneoliena@libero.it)*

*C.A.P. 08025-C.so Vittorio Emanuele-Tel. 0784/280.200-Fax 0784/280.206*

## *CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA E POSA I N OPERA DEGLI ARREDI DELLA STRUTTURA DESTINATA AD ASILO NIDO*

*(D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)*

*(L.R. 7 Agosto 2007 n° 5)*

*Il Tecnico Comunale*

*Geom. Tedde Giovanni*

*Il Responsabile dell'Area Tecnica*

*Dott. Ing. Ghisu F. Ivan*

Il presente capitolato è composto da n° 19 articoli e consta di n° 8 pagine progressivamente numerate e contiene n° 4 allegati (A-B-C-D).

## *INDICE*

- ART. 1 – Oggetto dell'appalto – Importo*
- ART. 2 – Variazione della fornitura*
- ART. 3 – Modalità di partecipazione alla gara*
- ART. 4 – Aggiudicazione*
- ART. 5 – Prezzi*
- ART. 6 – Descrizione della fornitura e prescrizioni tecniche*
- ART. 7 – Deposito cauzionale provvisorio e definitivo*
- ART. 8 – Contratto – Spese – Imposte e tasse*
- ART. 9 – Modalità di presentazione prototipi*
- ART. 10 – Obblighi dell'appaltatore*
- ART. 11 – Collaudi e pagamenti*
- ART. 12 – Garanzia*
- ART. 13 – Termini di consegna – penalità*
- ART. 14 – Divieto di Cessione del Contratto*
- ART. 15 – Risoluzione del contratto*
- ART. 16 – Elezione Domicilio e foro di Competenza*
- ART. 17 – Cessione del credito*
- Art. 18 – Riservatezza dei dati*
- Art. 19 – Disposizioni finali*

## *ALLEGATI*

- Allegato A – Computo Metrico;*
- Allegato B – Elenco Prezzi;*
- Allegato C – Planimetrie;*
- Allegato D – Normativa applicata al presente Capitolato;*

#### ART. 1 - Oggetto dell'appalto - Importo

Il presente Capitolato disciplina l'appalto per la fornitura e posa in opera degli arredi per la struttura destinata ad Asilo Nido ubicata nella Via Fala e Nodidi.

L'Appalto comprende un Lotto unico per un importo complessivo di € 121.193,00 di cui € 110.175,45 per la fornitura e € 11.017,55 per i.v.a. di legge.

La qualità e la quantità degli arredi da fornire è riportata in apposito computo metrico estimativo allegato al presente capitolato sotto la lettera A).

Il prezzo di ogni singola arredo è riportato in apposito elenco prezzi (da utilizzare per la formulazione dell'offerta economica) allegato al presente capitolato sotto la lettera B).

#### ART. 2 - Variazione della fornitura

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il quantitativo degli arredi da commissionare, alle stesse condizioni del contratto sottoscritto, utilizzando l'eventuale residuo sul ribasso d'asta secondo la normativa vigente, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere rimborsi o compensi di sorta.

Trova applicazione l'art. 56 della L.R. 7 Agosto 2007 n° 5.

#### ART. 3 - Modalità di partecipazione alla gara

La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto da:

- A) presente Capitolato speciale d'Appalto;
- B) Vigenti norme di Legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato;
- C) Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
- D) Legge Regionale 7 Agosto 2007 n° 5;
- E) Le norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

#### ART. 4 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata unicamente al prezzo più basso ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 82 e 124, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, e art. 18 comma 1 lett. b) della L.R. 7 Agosto 2007 n° 5 con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'Art. 86 del decreto medesimo.

Trova applicazione l'art. 20 comma 7 della L.R. 7 Agosto 2007 n° 5 ovvero l'art. 20 comma 1 della L.R. 7 Agosto 2007 n° 5.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) offerta valida. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. L'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppur determinato attraverso l'applicazione dei

prezzi unitari offerti alle quantità dei vari arredi, resta fisso e invariabile ai sensi degli articoli 82 comma 3 del d.lgs. n° 163/2006.

L'aggiudicazione sarà dichiarata secondo il ribasso percentuale espresso sia in lettere che in cifre. Nel caso di migliori offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi del disposto di cui all'Art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

La non presentazione di tutti gli elementi e documenti richiesti, la non rispondenza anche di un solo elemento e documento rispetto a quanto richiesto e dichiarato, determinerà l'esclusione dalla partecipazione della gara e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'impresa aggiudicataria ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.

#### ART. 5 - Prezzi

Il prezzo di aggiudicazione è riferito per merce resa franco di ogni rischio e spesa, imballo, trasporto, consegna e montaggio nei locali dell'Amministrazione indicati nella lettera di affidamento.

Il prezzo contrattuale e il ribasso espresso si intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, del costo della manodopera, nonché delle misure degli oneri fiscali e previdenziali poste a carico dell'impresa aggiudicataria. Le suddette clausole dovranno essere sottoscritte dalla Ditta aggiudicataria in sede di contratto ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

#### ART. 6 - Descrizione della fornitura e prescrizioni tecniche

La fornitura ha le prescrizioni tecniche precisate negli allegati come di seguito articolati, parti integranti del presente Capitolato:

- Allegato A "Computo Metrico"
- Allegato B "Elenco Prezzi "

#### ART. 7 - Deposito cauzionale provvisorio e definitivo

Il deposito cauzionale provvisorio non è dovuto ai sensi dell'art. 54 comma 1 della L.R. 7 Agosto 2007 n° 5.

Il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all'54 comma 2 della L.R. 7 Agosto 2007 n° 5, nelle forme ammesse dalla legge.

Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell'Art. 54 comma 2 della L.R. 7 Agosto 2007 n° 5. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 8 - Contratto – Spese – Imposte e tasse

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stesura del contratto. Tutte le spese e tasse inerenti al contratto stesso, anche quelle di bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, di scritturazione, ecc., sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 9 - Modalità di presentazione prototipi

La Ditta aggiudicataria, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta dell'Ufficio Tecnico, dovrà presentare uno o più prototipi, corredati di schede tecniche rilasciate da laboratorio specializzato, rispondenti alle caratteristiche di cui agli allegati A e B parti integranti del presente Capitolato, che verranno esaminati ed approvati dal Responsabile Tecnico della fornitura avvalendosi nel caso di perito d'ufficio con competenza specifica nel settore.

Qualora venga riscontrata una difformità con il Capitolato, verrà chiesto alla Ditta medesima di apportare le dovute modifiche ai prototipi entro dieci giorni dalla ricezione di specifica comunicazione.

Se anche dopo tali variazioni i prototipi non vengono giudicati idonei, l'aggiudicazione verrà considerata decaduta e successivamente affidata al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 10 - Obblighi dell'appaltatore

L'impresa aggiudicataria deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Trova applicazione l'art. 52 della L.R. 7 Agosto 2007 n° 5 e più precisamente:

- a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
- b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
- c) obbligo per le imprese di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;
- d) obbligo per l'amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la

regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

- e) Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili.
- f) Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
- g) Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

#### ART. 11 - Collaudi e pagamenti

Il pagamento della fornitura avverrà con Determinazione Dirigenziale successivamente alla consegna del materiale dietro presentazione, da parte della Ditta, della fattura (con allegate le relative bolle di consegna, che dovranno essere firmate dal Responsabile Tecnico della fornitura) liquidata a norma delle vigenti disposizioni in materia e previo esito favorevole del collaudo della fornitura stessa. Il collaudo dovrà attestare la perfetta e totale rispondenza degli articoli forniti alle caratteristiche tecniche nonché ai prototipi approvati come riportato all'art. 9.

Il pagamento avverrà in tre tranches di cui la 1° al momento della consegna degli arredi per una percentuale pari al 60%, la seconda alla conclusione del montaggio per un ulteriore 30% e la terza, pari al 10%, all'esito positivo del collaudo.

Si precisa che la presentazione delle bolle di consegna, costituisce condizione necessaria per procedere alle liquidazioni delle relative fatture presentate. Il collaudo della fornitura, eseguito in conformità all'art. 59 della L.R. 7 Agosto 2007 n° 5, verrà eseguito dall'Amministrazione Comunale entro un mese dal completamento della fornitura e ciò in deroga al termine di decadenza di cui al primo comma dell'art. 1495 del C.C..

L'Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, si riserva la facoltà di verificare la/e scheda/e tecnica/he presentata/e dalla Ditta aggiudicataria, tramite un laboratorio autorizzato. In tal caso la Ditta stessa dovrà provvedere al relativo pagamento.

Qualora in sede di collaudo la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quanto prescritto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di respingerla, ovvero laddove ritenga di non esercitare tale facoltà, di obbligare la Ditta aggiudicataria ad una riduzione del prezzo, ex art. 1492 del C.C., in conseguenza del minor pregio degli articoli forniti. Tale riduzione, fermo

restando quanto previsto dall'art. 1494 del C.C., sarà stabilita insindacabilmente dagli organi tecnici dell'Amministrazione o di cui l'Amministrazione si avvale.

In caso di non accettazione della merce, verrà data comunicazione alla Ditta dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto.

La Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione della merce contestata.

Il periodo intercorrente tra la data dell'avvenuta consegna e la data della lettera di comunicazione della contestazione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardo.

#### ART. 12 - Garanzia

La Ditta garantisce gli arredi forniti per la durata minima di 12 mesi dalla data della consegna e, conseguentemente si obbliga ad eliminare senza alcun compenso entro e non oltre 5 giorni dalla relativa notifica, ogni inconveniente ed a sostituire gli arredi contestati. Qualora la Ditta non adempia a tali obblighi, l'Amministrazione si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico della Ditta inadempiente, la spesa all'uopo sostenuta, rivalendosi ove possibile, su eventuali crediti della Ditta o sulla cauzione.

#### ART. 13 - Termini di consegna – penalità

La fornitura dovrà essere consegnata e montata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di commessa nei locali nella suddetta indicati.

Per ogni giorno di ritardo sul predetto termini di consegna, verrà applicata una penalità pari allo 0,2% calcolato sul prezzo di aggiudicazione dell'intera fornitura.

In caso di ritardo oltre i 10 gg. sarà applicato quanto riportato al successivo art. 15.

Qualsiasi ritardo o altra inadempienza dovranno comunque essere contestate alla ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R.. All'impresa è concesso un termine di giorni 10 per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'amministrazione provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate.

L'applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo delle fatture da liquidare alla Ditta aggiudicataria.

#### ART. 14 - Divieto di Cessione del Contratto

Alle Ditta aggiudicataria è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte il contratto medesimo ai sensi dell'art. 1406 C.C.

E' consentito l'eventuale sub appalto secondo i dettati dell'art. 58 della L.R. 7 Agosto 2007 n° 5.

#### ART. 15 - Risoluzione del contratto

E' in facoltà del Comune di Oliena risolvere il contratto con incameramento della cauzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a rischio e danno dell'aggiudicatario con riserva di risarcimento dei danni nei casi di accertato sub-appalto non autorizzato, ovvero di superamento del termine massimo di 10 giorni di ritardo nella consegna di cui al precedente Art. 13, senza

giustificazione da parte dell'aggiudicatario. E' chiarito e inteso che è discrezione assoluta dell'Amministrazione Comunale e nelle presone all'uopo incaricate accettare/non accettare le giustificazioni presentate.

ART. 16 - Elezione Domicilio e foro di Competenza

Gli appaltatori debbono eleggere il proprio domicilio in Olena. Per tutte le controversie comunque, dipendenti dal contratto di appalto, è competente il Foro di Nuoro. E' escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio del Collegio Arbitrale di cui all'art. 806 e seg. c. p.c. per tutte le questioni che possono insorgere in merito all'esecuzione del contratto.

Trova applicazione l'art. 62 della L.R. 7 Agosto 2007 n° 5.

ART. 17 - Cessione del credito

Gli eventuali atti di cessioni di credito o procure all'incasso dovranno essere autorizzate dal Responsabile Tecnico della Fornitura e comunque gli atti dovranno, in qualunque forma essi prodotti, essere autenticati presso un Notaio.

Art. 18 - Riservatezza dei dati

Il Concessionario garantisce la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'erogazione del servizio, ai sensi del D.Lgs. 30-6-2003, n. 196 e ss.mm. e ii.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Capitolato, si applicano le norme vigenti in materia, ed in particolare il D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, la L.R. 7 Agosto 2007 n° 5.